



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Penale - Rito collegiale

Il tribunale
Nel procedimento penale n. 555/16 r.g. trib.

Osserva.

All'odierna udienza tutti i difensori hanno dichiarato di aderire all'iniziativa di astensione collettiva dalle udienze, proclamata dall'associazione delle Camere penali per i giorni dal 2 al 5 maggio 2016.

In materia di astensione dalle udienze degli avvocati il tribunale considera di essere vincolato ai principi definiti dalle sezioni unite della suprema Corte nella sentenza Lattanzio, n. 40187 del 27 marzo 2014.

Le massime che a conclusione di accurata analisi della vicenda della regolamentazione legislativa dell'astensione collettiva da parte dei professionisti avvocati la Suprema Corte ha fissato per la disciplina dei rapporti in questione sono le seguenti:

"Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 (così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002), costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, "Il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell'avvocato che aderisce all'astensione dall'attività giudiziaria e i contrapposti diritti e valori costituzionali

dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato, conformemente alle indicazioni della sentenza costituzionale n. 171 del 1996, in via generale dal legislatore primario con la legge n. 146 del 1990 (come modificata e integrata dalla legge n. 83 del 2000) e dalle suddette fonti secondarie alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione".

In applicazione di tali regole, ritiene il tribunale che le forme, i modi e i casi di astensione dalle udienze, disciplinate dal codice di autoregolamentazione, siano state rispettate e che l'odierna dichiarazione di astensione sia conforme al codice di autoregolamentazione, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge nei servizi pubblici essenziali.

Nel disporre il rinvio dell'udienza osserva tuttavia il tribunale come la specifica previsione del codice di autoregolamentazione che consente agli avvocati di dare corso alla dichiarazione di astensione in un processo con rilevante numero di detenuti (oltre venti), in qualche caso sottoposti al regime di cui all'art 41 bis dell'ordinamento penitenziario, se gli imputati prestino consenso all'iniziativa dei propri difensori, presenti profili da sottoporre in via preliminare alla autonoma valutazione della Commissione affinché la stessa, sulla base dell'esperienza del caso concreto, possa rivalutare il consenso dato al predetto Codice sulla base delle forme e degli strumenti d'azione che alla stessa Commissione sono conferiti dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Segnala il tribunale come la disposizione in questione, applicata nel contesto di un processo delle dimensioni di quello attualmente in corso avanti al tribunale di Reggio Emilia con circa 150 imputati, centinaia di capi d'imputazione, centinaia di testimoni, migliaia di pagine di trascrizioni, di intercettazioni telefoniche e ambientali, in corso da oltre un anno, con prevedibile ulteriore lunga durata, con elevatissimi costi per la collettività per vigilanza, sicurezza, predisposizione dell'aula d'udienza, servizi di videoconferenza e di assistenza tecnica, e altro ancora e soprattutto con detenuti in custodia cautelare dal 28 gennaio 2015, non realizza alla prova dell'esperienza concreta quel giusto equilibrio di valori e interessi contrapposti che la Suprema Corte considera per principio attuato

dal giudizio della Commissione di garanzia che supera ogni diversa concreta valutazione di altri organi.

Il tribunale intende soffermarsi sulla previsione che consente a oltre venti detenuti che si protestano innocenti e che proprio in forza di tale rivendicata posizione processuale hanno nelle precedenti occasioni di astensione dalle udienze, svoltesi in marzo e aprile di quest'anno, negato il consenso ai difensori, di cambiare opinione e di accedere alla richiesta dei propri difensori, abdicando alla tutela del proprio fondamentale diritto di essere processati nel più breve tempo possibile e comunque in tempi ragionevoli, rinunciando pertanto a qualsivoglia possibilità di tutela della presunzione di innocenza e della libertà personale, se solo si considera che per effetto del consenso prestato, i detenuti subiranno la sospensione dei termini di custodia cautelare di fase per un tempo che resta affidato alla discrezionalità del giudice nel determinare il calendario delle nuove udienze e che in ipotesi potrebbe essere ben più lungo rispetto a una ripresa dei lavori d'aula al termine dello sciopero proclamato; una sospensione di termini che potrebbe essere ancora prolungata in occasione di nuove sospensioni che dovessero cadere nel corso di un processo che si presenta ancora lungo, non avendo gli avvocati esaurito il pacchetto di giornate di astensione che il codice di autoregolamentazione assicura.

In sostanza, in questa prospettiva, sono gli imputati detenuti a pagare il costo dell'astensione poiché non solo la loro custodia cautelare potrebbe protrarsi per tempi non predefiniti ma rispetto a un'eventuale valutazione di ingiusta detenzione non potrebbero far valere in alcun modo il diritto all'indennizzo per tutti i giorni di ingiusta custodia cautelare sofferta, in parte qua imputabile alla scelta di consentire all'astensione dei difensori e quindi alla disponibilità del proprio diritto ad essere giudicati in custodia cautelare entro i rigorosi termini di fase fissati dal codice di procedura.

In sostanza il tribunale, riservandosi di valutare approfonditamente la questione di legittimità costituzionale dell'attuale assetto normativo dell'astensione dei difensori, considera elemento

costitutivo di una tale valutazione la risposta che la Commissione vorrà dare, tramite l'esercizio dei poteri di competenza, all'interpello di questo tribunale di rivalutare sul punto l'approvazione concessa al Codice di autoregolamentazione dell'astensione dei professionisti avvocati che sembra violare il principio di indisponibilità della libertà personale, il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, posto che viene attribuito allo sciopero dei difensori una valenza superiore allo sciopero di altre categorie di lavoratori del settore giustizia, quali ad esempio magistrati e personale di cancelleria, tenuti inderogabilmente a celebrare processi con imputati detenuti in costanza di astensione dalle udienze, il principio di presunzione di innocenza, e il diritto di difesa.

E' evidente, infatti, che il sistema, nell'assegnare all'imputato detenuto la scelta sul consentire o meno l'astensione del proprio difensore mette in fibrillazione il rapporto fiduciario e in conflitto la posizione dell'assistito con quella del difensore, facendo pagare al detenuto che non sia d'accordo con la richiesta del difensore il rischio di compromissione del rapporto fiduciario, tanto più se, come sembra, il costo dell'eventuale ingiusta detenzione subita per effetto della sospensione del termine di custodia cautelare finisca col ricadere unicamente sul detenuto al quale tale periodo non dovrebbe essere risarcibile. Su questa linea sembra irragionevole che i costi dell'astensione dei difensori ricadano sull'imputato detenuto, presunto innocente, che rappresenta un soggetto esterno alle ragioni dello sciopero, non certo controparte sia pure in senso lato della categoria in sciopero, a meno di non voler considerare l'imputato detenuto come parte dell'utenza del servizio giustizia che, secondo una tesi, costituisce la controparte dello sciopero degli avvocati. Ma in questo modo, paradossalmente, chi paga i costi dello sciopero sono gli stessi clienti dall'avvocato, imponendo di estendere il rapporto fiducia e il rapporto di prestazione d'opera fino a imporre al cliente un costo e un sacrificio del tutto inaccettabile quale la rinuncia a giorni di libertà personale, il protrarsi della cui privazione il cliente deve accettare se intende

mantenere il rapporto fiduciario e comunque quale prezzo della difesa.

Ma anche a volere considerare la questione sotto diverso ambito è evidente come lo Stato non possa rimettere a scelte privatistiche e soggettive la rigorosa disciplina di pubblico interesse sulla durata della custodia cautelare.

La libertà e la sicurezza sono diritti fondamentali che lo Stato deve assicurare ai cittadini, operando opportuni bilanciamenti con altri interessi pubblici di pari rango. Tra i casi che in base alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo giustificano la detenzione della persona non sono e non potrebbero essere previste quelle situazioni in cui l'arresto del soggetto si protrae per la tutela dell'interesse di categoria dei difensori.

E se una soluzione del genere potrebbe essere riconosciuta nelle situazioni eccezionali di cui all'art 7 del Codice di autoregolamentazione, in cui per la tutela dei principi fondamentali il detenuto può anche rinunciare alla vita e ad altri beni fundamentalissimi, come forma di protesta estrema per la tutela dei principi costituzionali, tutto ciò non appare prima facie plausibile in una situazione di ordinaria conflittualità quale quella attualmente in corso.

Va poi considerato, secondo una diversa prospettiva, che la sospensione dei termini di custodia cautelare è relativa sola alla fase in cui si verifica la relativa causa.

Tale sospensione non incide sui termini di durata massima della custodia cautelare. Ciò significa che lo sciopero degli avvocati, assentito dai detenuti, finisce con l'incidere su elementi di base della sovranità popolare, finendo con l'incidere sull'equilibrio che la legge ha individuato tra sacrificio complessivo della libertà personale prima della condanna definitiva, ed esigenze di sicurezza, particolarmente elevate in determinati casi, che impongono che il processo si svolga con gli imputati in custodia cautelare.

In questo modo lo sciopero degli avvocati incide direttamente, privandole di corrispondente efficacia, sulle determinazioni

legislative che assegnano all'autorità giudiziaria un certo tempo per pronunciare la sentenza definitiva con imputato detenuto, congelando tutte i periodi di sciopero che si svolgono durante le diverse fasi del processo che possono cumulativamente giungere a diversi mesi, per ogni anno di durata del processo.

Se il legislatore non tollera che la durata complessiva del processo nelle sue diverse fasi incida sulla libertà dell'imputato oltre un certo limite, alla base di tale vincolo deve esserci la garanzia che l'autorità giudiziaria possa operare efficacemente per tutta la durata dei termini concessi; se una parte di tempo viene consumata per impedimenti non imputabili all'autorità che deve gestire il processo ma alle unilaterali determinazioni di un'associazione privata, ciò che viene messo in discussione è direttamente il principio di sovranità popolare che s'incarna nella legge processuale i cui contenuti vengono unilateralmente e arbitrariamente modificati di fatto per unilaterale determinazione di una categoria, rappresentativa soltanto dei propri associati.

Tutte le esigenze sottese alla determinazione di un certo tempo massimo di durata della custodia cautelare sono così violate e compromesse, attraverso l'effetto dello sciopero sui termini massimi di custodia. In questo modo l'avvocatura ha la possibilità di determinare unilateralmente con il consenso dei propri clienti - che da questo punto di vista potrebbero nutrire un perverso interesse allo sciopero che finisce con l'incidere sulla possibilità di concludere il processo prima della scadenza dei termini massimi di custodia - il tempo effettivo che può essere dedicato alla trattazione in vista della scadenza dei termini, in un intreccio di interessi contrari a quelli prevalenti dello Stato di diritto, di cui si celebrerebbe l'ineffettività e quindi l'incapacità di garantire l'interesse di tutti i cittadini e un ragionevole contemperamento degli interessi diversi da quelli dell'imputato detenuto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il tribunale, nel disporre il rinvio dell'udienza alla prima utile, ritiene che l'attuale concreta situazione che dimostra la dubbia compatibilità

dell'indicata norma del codice di autoregolamentazione con beni e interesse di maggior rango costituzionale, debba essere sottoposta al giudizio della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, affinché la stessa possa, se del caso, rivalutare l'approvazione del codice di Autoregolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle udienze, fornendo in via autonoma, in caso di mancato nuovo accordo, una diversa regolamentazione dell'astensione degli avvocati in presenza di imputati detenuti, in assenza delle situazioni di cui all'art. 7 dell'attuale codice di autoregolamentazione.

La sollecitazione alla Commissione di garanzia è svolta ai sensi dell'art. 13 lett. a) e b) L. 146/90 che attribuisce alla Commissione stessa poteri di iniziativa officiosa su ogni questione concernente gli accordi o codici di autoregolamentazione;

P.T.M.


Il tribunale, dato atto della dichiarazione di astensione dei difensori degli imputati e del consenso degli imputati detenuti rinvia il processo all'udienza del 9 maggio 2017, *ore 9,00*

Dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare dal 2 all'8 maggio 2017.

Dispone trasmettersi la presente ordinanza alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con richiesta di espressa pronuncia sulle questioni qui sollevate.

Reggio Emilia 2 maggio 2017

Il presidente



[Handwritten signature]

depositata in ud.
il 2/5/17

CAUSALIERE pos. 02
- DAVIDE DE VITA -

[Handwritten signature]

AR
AR